



**CONSIGLIO  
DELL'UNIONE EUROPEA**

**Bruxelles, 17 agosto 2009  
(OR. en)**

---

---

**Fascicolo interistituzionale:  
2008/0248 (AVC)**

---

---

**9921/09  
ADD 6**

**SY 1  
MED 20**

**ATTI LEGISLATIVI ED ALTRI STRUMENTI**

---

Oggetto: DECISIONE DEL CONSIGLIO relativa alla firma, a nome della Comunità europea, e all'applicazione provvisoria di talune disposizioni dell'accordo euromediterraneo che istituisce un'associazione tra la Comunità europea e i suoi Stati membri, da una parte, e la Repubblica araba siriana, dall'altra

---

## **ALLEGATO II**

ELENCO DEI PRODOTTI AGRICOLI E DEI PRODOTTI  
AGRICOLI TRASFORMATI CONTEMPLATI DAI CAPI 25-97  
DEL SISTEMA ARMONIZZATO (SA)  
(di cui agli articoli 11 e 16)

Codice SA 2905 43 (mannitolo)

Codice SA 2905 44 (sorbitolo)

Codice SA 2905 45 (glicerolo)

Voce SA 3301 (oli essenziali)

Codice SA 3302 10 (sostanze odorifere)

Voci SA da 3501 a 3505 (sostanze albuminoidi, amidi modificati, colle)

Codice SA 3809 10 (agenti d'apprettatura o di finitura)

Voce SA 3823 (acidi grassi industriali, oli acidi di raffinazione, alcoli grassi industriali)

Codice SA 3824 60 (sorbitolo non classificato altrove)

Voci SA da 4101 a 4103 (cuoio e pelli)

Voce SA 4301 (pelli da pellicceria gregge)

Voci SA da 5001 a 5003 (seta greggia e cascami di seta)

Voci SA da 5101 a 5103 (lana e peli di animali)

Voci SA da 5201 a 5203 (cotone greggio, cascami di cotone e cotone cardato o pettinato)

Voce SA 5301 (lino greggio)

Voce SA 5302 (canapa greggia)

---

## **ALLEGATO III**

### ELENCO DELLE RISERVE COMUNITARIE (di cui all'articolo 44, paragrafo 1, lettera b))

#### Settore minerario

In alcuni Stati membri può essere necessaria una concessione per consentire a società non controllate da persone fisiche o giuridiche comunitarie di acquisire i diritti minerari e di procedere alle attività estrattive.

#### Pesca

Salvo diverse disposizioni, l'accesso alle risorse biologiche e alle zone di pesca situate nelle acque marittime sotto la sovranità o la giurisdizione degli Stati membri e il loro utilizzo sono limitati ai pescherecci che battono bandiera di uno Stato membro.

#### Acquisto di beni immobili

In alcuni Stati membri, l'acquisto di beni immobili è soggetto a restrizioni.

#### Servizi audiovisivi compresa la radio

Il trattamento nazionale per la produzione e la distribuzione, comprese le trasmissioni radiotelevisive e le altre forme di diffusione al pubblico, può essere riservato a impianti audiovisivi a condizione che rispondano a determinati criteri di origine.

Servizi di telecomunicazione compresi i servizi mobili e satellitari

Servizi riservati

In alcuni Stati membri l'accesso al mercato per le infrastrutture e i servizi complementari è soggetto a restrizioni.

Agricoltura

Alcuni Stati membri non applicano il trattamento nazionale alle società non controllate da persone fisiche o giuridiche comunitarie che intendono diventare imprese agricole. L'acquisto di vigneti da parte di società non controllate da persone fisiche o giuridiche comunitarie è soggetto a notifica o, a seconda dei casi, ad autorizzazione.

Agenzie di stampa

In alcuni Stati membri la partecipazione straniera alle case editrici e alle società radiotelevisive è soggetta a restrizioni.

## ALLEGATO IV

### RISERVE SIRIANE AL TRATTAMENTO NAZIONALE E AL TRATTAMENTO CONCESSO AI PAESI TERZI

(di cui all'articolo 44, paragrafo 2, lettera a))

Al fine di migliorare le condizioni del trattamento nazionale in tutti i settori, l'elenco delle riserve che figura in appresso sarà riesaminato ogni due anni successivamente all'entrata in vigore del presente accordo.

A. In virtù della legislazione siriana in vigore alla data della firma del presente accordo, le seguenti attività sono soggette a monopolio di Stato:

Industria manifatturiera	I settori dell'industria manifatturiera sono aperti agli investimenti stranieri, conformemente alla legge n. 103 /1953, alla legge n. 10/1991 e alla legge commerciale n. 149/1949, fatta eccezione per le attività sotto indicate, soggette a monopolio di Stato: <ul style="list-style-type: none"><li>• Filatura del cotone, se non combinata con l'industria tessile</li><li>• Fabbricazione di tappeti di lana</li><li>• Industria del tabacco</li><li>• Fabbricazione di televisori</li><li>• Industria della birra</li><li>• Estrazione e imbottigliamento di acqua</li></ul>
Servizi all'ingrosso	<ul style="list-style-type: none"><li>• Prodotti petroliferi e del gas ad eccezione dei lubrificanti</li><li>• Tabacco</li><li>• Frumento</li><li>• Cotone</li><li>• Barbabietole da zucchero</li><li>• Prodotti petroliferi e derivati del gas</li></ul>

Elettricità	Produzione, trasmissione e distribuzione di elettricità
Acqua	Proprietà e gestione di reti idriche per la distribuzione dell'acqua potabile e lo smaltimento delle acque reflue
Servizi di telecomunicazione	<p>Proprietà e gestione:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• di reti di servizi voce su linea fissa</li> <li>• di reti di servizi dati su linea fissa</li> <li>• di gateway internazionali</li> <li>• delle reti di trasmissione nazionale</li> <li>• di reti dorsali fra città</li> </ul> <p>Al massimo entro un anno dalla firma dell'accordo, la Siria proporrà un calendario, da concordare con la Comunità, per l'apertura alla concorrenza della gestione e della proprietà siriana delle reti di servizi voce su linea fissa, delle reti di servizi dati su linea fissa, delle reti di trasmissione e dei servizi di telefonia mobile. Tale calendario si estenderà su un periodo massimo di sei anni a decorrere dalla data di entrata in vigore dell'accordo.</p>
Servizi finanziari	<p>Servizi assicurativi</p> <p>Mercato azionario</p>
Trasporti	Trasporto ferroviario e servizi collegati

B. Riserve di cui all'articolo 44, paragrafo 2, lettera a), diverse dalle attività soggette a monopolio di Stato:

Beni immobili	<p>Acquisizione di beni immobili e fondiari:</p> <p>La proprietà di beni immobili e fondiari da parte di cittadini non siriani è soggetta a restrizioni e richiede un'autorizzazione ufficiale. La proprietà a fini di investimento è invece disciplinata dalla normativa sugli investimenti in vigore e richiede l'approvazione delle autorità ufficiali, che può essere ottenuta rapidamente sulla base dei requisiti effettivi del piano di investimento.</p>
---------------	------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

<p>Risorse petrolifere, di gas e minerarie</p>	<p>Petrolio e gas:</p> <p>a) Attività di prospezione: aperte sulla base di accordi di ripartizione della produzione (PSA) con il governo siriano.</p> <p>b) Trasporto: aperto sulla base di un contratto Build-Operate-Transfer (BOT) o di una joint venture con il governo siriano.</p> <p>c) Raffinazione: aperta sulla base di un contratto BOT o di una joint venture con il governo siriano.</p> <p>d) Vendita al dettaglio di petrolio e derivati del gas: aperta, a condizione che un minimo del 25% sia di proprietà siriana.</p> <p>Risorse minerarie: accesso aperto, nell'ambito di investimenti congiunti con il governo siriano.</p>
<p>Distribuzione</p>	<p>Servizi di commercio all'ingrosso e di distribuzione al dettaglio di merci (esclusa la vendita all'ingrosso delle merci elencate nella sezione "A" come monopolio di Stato): aperti, a condizione che un minimo del 25% sia di proprietà siriana.</p>
<p>Servizi di trasporto</p>	<p>a) Trasporto stradale</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• aperto esclusivamente alle filiali a norma della legge n. 10/1991</li> <li>• la manutenzione stradale è un settore chiuso</li> </ul> <p>La Siria concede un trattamento preferenziale ai paesi immediatamente contigui per quanto riguarda il trasporto stradale, i servizi collegati e le relative tariffe.</p> <p>b) Servizi di movimentazione a terra negli aeroporti Aperti, a condizione che un minimo del 25% sia di proprietà siriana.</p> <p>c) Magazzinaggio e depositi Aperti, a condizione che un minimo del 25% sia di proprietà siriana.</p>



Telecomunicazioni	<p>a) I seguenti servizi di telecomunicazione sono aperti sulla base di licenze, partenariati e joint venture con partner siriani:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• servizi wireless di trasmissione dati, sistemi di radioavviso, servizi a valore aggiunto, fornitori di servizi Internet (ISP - Internet service providers)</li> <li>• linee di telefonia mobile e servizio di rete:</li> </ul> <p>due licenze sono state concesse fino al 2008 e una terza licenza potrà essere concessa dopo tale data.</p> <p>La partecipazione di partner siriani al capitale di investimento non potrà essere inferiore al 25% e il numero di rappresentanti siriani nell'ambito del consiglio di amministrazione non potrà essere inferiore al 25%.</p> <p>b) Le licenze nel settore delle telecomunicazioni e nei sottosettori ad esso collegati possono essere concesse a società straniere a condizione che si registrino in Siria. Le licenze per la fornitura dei servizi di telecomunicazione in Siria devono essere concesse dall'autorità di regolamentazione per le telecomunicazioni. La concessione delle licenze avviene sulla base di una procedura trasparente e non discriminatoria.</p> <p>c) Esistono tariffe preferenziali per la terminazione di chiamate internazionali in Siria a partire dalla Turchia, dal Libano, dalla Giordania, dall'Iraq, dall'Iran, dalla Palestina, dall'Arabia Saudita, dal Kuwait, dallo Yemen, dall'Oman, dagli Emirati arabi uniti, dal Qatar, dal Bahrein, dall'Egitto, dal Sudan, dalla Somalia, da Gibuti, dalla Libia, dalla Tunisia, dall'Algeria, dal Marocco, dalla Mauritania e dalle isole Comore. Tale regime si applica fino all'introduzione della concorrenza per i servizi internazionali in Siria.</p>
-------------------	------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Lavori di costruzione	Aperti, a condizione che un minimo del 25% sia di proprietà siriana.
Servizi nel settore dei viaggi e del turismo	<p>Servizio di guida turistica:  è richiesta la nazionalità siriana</p> <p>Servizi delle agenzie di viaggio e degli operatori turistici:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• per le persone fisiche: riservati ai cittadini siriani;</li> <li>• per i soggetti giuridici: aperti alle filiali, la cui direzione dovrebbe essere affidata a un cittadino siriano.</li> </ul>
Servizi finanziari	<p>a) Banche:  aperte, a condizione che un minimo del 51% sia di proprietà siriana (legge n. 28 /2001 e legge n. 23/2002).</p> <p>b) Servizio di carte di credito:  aperto al partenariato con banche siriane.</p> <p>Tutti i servizi finanziari sono soggetti alla concessione di una licenza da parte delle autorità governative. La concessione della licenza avviene sulla base di una procedura trasparente e non discriminatoria.</p>
Agenzie di stampa	<p>Giornali, riviste, servizi stampa, agenzie di stampa, distribuzione di pubblicazioni:  è richiesta la nazionalità siriana</p>
Pubblicità	<p>Pubblicità:  è richiesta la nazionalità siriana</p>
Servizi medici, sanitari e di previdenza sociale	<p>Soggetti alla concessione di una licenza da parte delle autorità siriane competenti a seguito di una verifica delle necessità economiche</p> <p>Il direttore responsabile di ciascuno di questi istituti deve essere di nazionalità siriana.</p>
Istruzione	<p>Servizi di istruzione primaria e secondaria</p> <p>Servizi di istruzione universitaria</p> <p>Soggetti alla concessione di una licenza da parte delle autorità siriane competenti a seguito di una verifica delle necessità economiche. Il titolare della licenza e il direttore legalmente responsabile di ciascuno di questi istituti devono essere di nazionalità siriana o cittadini di un qualunque altro Stato arabo.</p>

Servizi professionali	<p>a) Medici, dentisti e ostetriche, veterinari, infermieri, fisioterapisti, personale paramedico e farmacisti: è richiesta la nazionalità siriana</p> <p>b) Revisione contabile, contabilità: aperti, a condizione che un minimo del 25% sia di proprietà siriana.</p>
Servizi per le imprese	<p>a) Ricerche di mercato, consulenza in materia di gestione del marketing, condizionamento, stampa: aperti, a condizione che un minimo del 25% sia di proprietà siriana.</p> <p>b) Servizi immobiliari: è richiesta la nazionalità siriana</p> <p>c) Agenzie di collocamento: è richiesta la nazionalità siriana</p>

C. Esclusioni

Servizi audiovisivi	Esclusi dall'ambito di applicazione dell'articolo 44, paragrafo 2
---------------------	-------------------------------------------------------------------

## **ALLEGATO V**

### MECCANISMO DI COOPERAZIONE NEL SETTORE DELLA CONCORRENZA

#### CAPO I

#### DISPOSIZIONI GENERALI

#### ARTICOLO 1

##### Obiettivi

1. Le Parti applicano la legislazione pertinente per eliminare le attività anticoncorrenziali di cui all'articolo 65, paragrafo 1, lettere a) e b), del presente accordo, onde evitare ripercussioni negative sugli scambi e sullo sviluppo economico nonché l'eventuale impatto negativo di tali attività su interessi rilevanti della controparte.
2. Le competenze delle autorità garanti della concorrenza delle Parti per risolvere questi casi derivano dalle norme delle rispettive legislazioni in materia, anche qualora tali norme si applichino a società situate al di fuori dei rispettivi territori.
3. Le disposizioni del presente allegato sono intese a promuovere la cooperazione e il coordinamento tra le Parti nell'applicazione delle rispettive norme di concorrenza onde evitare che eventuali restrizioni della concorrenza possano compromettere o annullare i vantaggi derivanti dalla graduale liberalizzazione degli scambi tra la Comunità e la Siria.

## ARTICOLO 2

### Definizioni

Ai fini del presente allegato si applicano le seguenti definizioni:

a) "norme di concorrenza":

- per la Comunità, gli articoli 81 e 82 del trattato, il regolamento (CE) n. 139/2004, relativo al controllo delle operazioni di concentrazione tra imprese ("Regolamento comunitario sulle concentrazioni")<sup>1</sup>, e i relativi regolamenti di applicazione;
- per la Siria, la legge sulla protezione della concorrenza e la prevenzione dei monopoli n. 7/2008 e tutte le norme e i regolamenti adottati nel suo ambito; e
- qualsiasi eventuale emendamento delle suddette normative;

---

<sup>1</sup> GU L 24 del 29.1.2004, pag.1.

- b) "autorità garante della concorrenza":
- per la Comunità, la Commissione europea,
  - per la Siria, la commissione per la protezione della concorrenza e la prevenzione dei monopoli;
- c) "provvedimento di applicazione": qualsiasi atto di esecuzione delle norme di concorrenza svolto mediante indagini o procedimenti dall'autorità garante della concorrenza di una Parte, dal quale possano risultare sanzioni o rimedi;
- d) "attività anticoncorrenziali" e "comportamenti e pratiche restrittivi della concorrenza": i comportamenti, le operazioni o gli atti, quali definiti nell'ambito delle norme di concorrenza di una Parte, passibili di sanzioni o misure correttive.

CAPO II  
COOPERAZIONE E COORDINAMENTO

ARTICOLO 3

Notifica

1. Le autorità garanti della concorrenza delle Parti si notificano reciprocamente i provvedimenti di applicazione adottati qualora ritengano che:
  - a) tali provvedimenti presentino un interesse per i provvedimenti di applicazione dell'altra Parte;
  - b) possano avere un'incidenza considerevole su interessi rilevanti dell'altra Parte in materia di concorrenza;
  - c) riguardino restrizioni della concorrenza che potrebbero avere effetti diretti e rilevanti sul territorio dell'altra Parte;
  - d) riguardino atti anticoncorrenziali compiuti prevalentemente sul territorio dell'altra Parte, o
  - e) condizionino o vietino azioni nel territorio dell'altra Parte.

2. Per quanto possibile e a condizione che questa modalità non sia contraria alle norme di concorrenza delle Parti e non pregiudichi lo svolgimento di eventuali indagini in corso, la notifica si effettua nella fase iniziale della procedura, in modo da consentire all'autorità garante della concorrenza destinataria di esprimere il proprio parere. I pareri ricevuti possono essere presi in considerazione dall'altra autorità di concorrenza al momento di adottare le decisioni.
3. Le notifiche di cui al paragrafo 1 devono essere sufficientemente dettagliate per consentire una valutazione in funzione degli interessi dell'altra Parte.
4. Le Parti si impegnano a procedere prima possibile alle notifiche suddette secondo quanto sopra indicato, compatibilmente con le risorse amministrative di cui dispongono.



## ARTICOLO 4

### Scambio di informazioni e riservatezza

1. Al fine di facilitare l'efficace applicazione delle rispettive norme di concorrenza e di promuovere una migliore comprensione dei rispettivi quadri giuridici, le autorità garanti della concorrenza possono scambiarsi informazioni.
2. Lo scambio di informazioni è soggetto alle norme di riservatezza vigenti in ciascuna delle Parti. Le informazioni riservate la cui divulgazione sia esplicitamente vietata o che, se divulgate, potrebbero danneggiare le Parti, non possono essere fornite senza l'esplicito consenso della relativa fonte. Ciascuna autorità garante della concorrenza rispetta la riservatezza delle informazioni fornitele a titolo riservato dall'altra autorità e respinge ogni richiesta di comunicazione di tali informazioni presentata da un terzo senza l'autorizzazione dell'autorità garante della concorrenza che le ha fornite.

## ARTICOLO 5

### Coordinamento dei provvedimenti di applicazione

1. Ciascuna autorità garante della concorrenza può notificare all'altra la propria disponibilità a coordinare i provvedimenti di applicazione in rapporto ad un caso specifico. Tale coordinamento non impedisce alle Parti di prendere decisioni autonome.
2. Nel determinare la portata del coordinamento, le Parti considerano quanto segue:
  - a) i risultati che esso potrebbe verosimilmente produrre;
  - b) le informazioni supplementari eventualmente necessarie;
  - c) l'eventuale riduzione dei costi per le autorità garanti della concorrenza e/o per i soggetti economici coinvolti; nonché
  - d) i termini applicabili nel quadro delle rispettive legislazioni.

## ARTICOLO 6

### Consultazioni in caso di pregiudizio a interessi rilevanti di una Parte nel territorio dell'altra Parte

1. Nell'attuare provvedimenti di applicazione, ciascuna Parte tiene conto, nei limiti del possibile e in conformità della propria legislazione, degli interessi rilevanti dell'altra Parte. Qualora l'autorità garante della concorrenza di una Parte ritenga che interessi rilevanti di tale Parte possano essere lesi da un'indagine o un procedimento condotti dall'autorità garante della concorrenza dell'altra Parte, essa può comunicare il suo punto di vista sulla questione, o chiedere consultazioni, all'altra autorità garante della concorrenza. Quest'ultima, fatte salve la continuazione di ogni azione svolta nel quadro delle sue norme di concorrenza e la sua piena libertà quanto alla decisione finale, esamina con la debita attenzione le osservazioni dell'autorità richiedente e, in particolare, gli eventuali suggerimenti riguardo a modi alternativi di soddisfare le esigenze o di conseguire gli obiettivi dell'indagine o del procedimento in materia di concorrenza.

2. Qualora l'autorità garante della concorrenza di una Parte ritenga che gli interessi di tale Parte siano lesi in modo sostanziale da pratiche anticoncorrenziali di qualsiasi origine che siano o siano state applicate da una o più imprese situate nell'altra Parte, essa può chiedere consultazioni con l'autorità garante della concorrenza di questa Parte, restando inteso che l'avvio delle consultazioni non pregiudica le azioni svolte nel quadro delle norme di concorrenza di detta Parte né la piena libertà dell'autorità in questione quanto alla decisione finale. L'autorità garante della concorrenza consultata può prendere, conformemente alle proprie norme di concorrenza, le misure correttive che ritiene appropriate, fermo restando il suo totale potere discrezionale in materia di applicazione.

## ARTICOLO 7

### Cooperazione tecnica

1. Le Parti possono prestarsi reciprocamente assistenza tecnica per avvalersi delle rispettive esperienze e per rafforzare l'attuazione delle rispettive norme e politiche di concorrenza.
2. La cooperazione può includere le seguenti attività:
  - a) formazione dei funzionari per consentire loro di acquisire un'esperienza pratica;
  - b) seminari, destinati in particolare ai funzionari; e
  - c) studi sulle norme e sulle politiche di concorrenza al fine di favorirne lo sviluppo.

## ARTICOLO 8

### Attuazione

Un sottocomitato istituito tramite decisione del consiglio di associazione è preposto al controllo e alla valutazione della cooperazione. Fino all'adozione della suddetta decisione, detto compito è assicurato dal comitato di associazione.

## ARTICOLO 9

### Modifica e aggiornamento delle norme

Il consiglio di associazione ha la facoltà di modificare le presenti norme previa consultazione delle autorità garanti della concorrenza.

---

## **ALLEGATO VI**

### DIRITTI DI PROPRIETÀ INTELLETTUALE, INDUSTRIALE E COMMERCIALE

(di cui all'articolo 73)

1. La Siria garantisce l'applicazione adeguata ed efficace degli obblighi derivanti dalle seguenti convenzioni multilaterali:
  - a) convenzione di Parigi per la protezione della proprietà industriale (atto di Stoccolma del 1967, modificato da ultimo nel 1979)
  - b) trattato sulla cooperazione in materia di brevetti (Washington 1970, modificato nel 1984)
  - c) convenzione di Berna per la protezione delle opere letterarie e artistiche (atto di Parigi del 1971, modificato da ultimo nel 1979)
  - d) convenzione internazionale relativa alla protezione degli artisti interpreti o esecutori, dei produttori di fonogrammi e degli organismi di radiodiffusione (Roma 1961)

- e) protocollo relativo all'accordo di Madrid sulla registrazione internazionale dei marchi (Madrid 1989)
  - f) convenzione istitutiva dell'organizzazione mondiale della proprietà intellettuale (Stoccolma 1967)
2. Entro la fine del quinto anno dalla data di applicazione dell'articolo 73 del presente accordo e del relativo allegato VI, la Siria aderisce, se non l'ha ancora fatto, ai seguenti accordi multilaterali:
- a) trattato di Budapest sul riconoscimento internazionale del deposito di microorganismi agli effetti della procedura brevettuale (1977, modificato nel 1980)
  - b) accordo dell'Aia relativo al deposito internazionale dei disegni e modelli industriali (1925, modificato nel 1999)
  - c) convenzione internazionale per la protezione dei ritrovati vegetali (UPOV) (atto di Ginevra, 1991). L'adesione a questa convenzione può essere sostituita dall'applicazione di un sistema *sui generis*, adeguato ed efficace, di protezione dei ritrovati vegetali.



3. Entro la fine del settimo anno dalla data di applicazione dell'articolo 73 del presente accordo e del relativo allegato VI, la Siria aderisce ai seguenti accordi multilaterali:
- a) trattato sul diritto dei marchi (Ginevra 1994)
  - b) trattato di Singapore sul diritto dei marchi (2006)
  - c) trattato sul diritto dei brevetti (Ginevra 2000)
  - d) trattato OMPI sui diritti d'autore (Ginevra 1996);
  - e) trattato OMPI sugli artisti interpreti o esecutori e i produttori di registrazioni sonore (Ginevra 1996).
4. Il consiglio di associazione può decidere che i punti 2 e 3 del presente allegato si applichino ad altre convenzioni multilaterali nel settore considerato.
-